

a un esercizio in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito delle predette imprese.

Articolo 3.

1. Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Islamabad non appena possibile.

2. L'accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 1970.

Articolo 4.

Il presente accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi. In tal caso, esso cesserà di aver effetto dal 1° gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma il giorno 8 giugno del 1978 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*
MARIO MONDELLO
Ambasciatore

*Per il Governo
della Repubblica islamica del Pakistan*
J. G. KHARAS
Ambasciatore

Visto, il *Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 8 luglio 1980, n. 335.

Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un limite massimo di L. 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire dall'anno 1978.

Art. 2.

All'onere di L. 36.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI —
PANDOLFI

Visto, il *Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 8 luglio 1980, n. 336.

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per il completamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 180.438 milioni da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Detta somma sarà utilizzata come segue:

a) per l'acquisto di vestiario e di materiale di equipaggiamento per il personale del Corpo predetto, lire 29.350 milioni, da ripartire in tre anni di cui lire 9.100 milioni per l'anno 1979;

b) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici e per la relativa gestione e manutenzione, lire 151.088 milioni, da ripartire in cinque anni, di cui lire 20.150 milioni per l'anno 1979.

Art. 2.

I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e materiali tecnici da acquistare, nonché del vestiario e del materiale di equipaggiamento sono predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'articolo 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il programma pluriennale conterrà la indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorità, delle connessioni, ove occorrano, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti carat-

teristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonché delle procedure che più spedatamente consentono l'attuazione dei piani annuali.

Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui al successivo articolo 4, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli appositi capitoli di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno può delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'articolo 2 e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La commissione, presieduta da un Sottosegretario del Ministero dell'interno, è composta come segue:

- a) direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi;
- b) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- d) un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la direzione generale;
- e) tre dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di ispettore regionale od interregionale;
- f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'articolo 1.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 114.550 milioni affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonché alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

Per conseguire le finalità suindicate, su proposta del Ministero dell'interno, può procedersi anche all'acquisizione di aree o di immobili ritenuti idonei imputando la spesa sui fondi di cui al presente articolo.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà utilizzata nel corso di cinque anni finanziari a decorrere dall'anno 1979 per il quale è prevista una spesa di lire 13.750 milioni.

Art. 6.

Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, tenuto conto delle previsioni urbanistiche e di sviluppo delle regioni che approveranno, ove necessario, le varianti ai vigenti strumenti urbanistici, disposte con deliberazione dei Consigli comunali competenti entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Gli incarichi di progettazione saranno conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno.

L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche, competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, verranno integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 43 miliardi e di lire 68 miliardi, rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI —
LA MALFA — PANDOLFI
— COMPAGNA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO